



**PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 56, COMMA 1, LETT. I) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARRANGING E COLLOCAMENTO NELL'AMBITO
DELL'INIZIATIVA BASKET BOND FI.LO.**

Allegato 4 – Capitolato tecnico





1 CONTESTO DI RIFERIMENTO

Con la Delibera n. XII/1320 del 13 novembre 2023 «2021IT16RFPR010 – Criteri applicativi della misura “Basket Bond Lombardia per Filiere sostenibili, innovative e competitive”, per brevità anche “Basket Bond Filiera Lombardia – BB FI.LO.”, a valere sulle azioni 1.3.4 e 2.6.1 del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia», (di seguito “**DGR**”) la Giunta di Regione Lombardia ha approvato la realizzazione dell’iniziativa “Basket Bond Fi.Lo.” (di seguito “**Iniziativa**”), misura a sostegno dell’accesso al credito da parte delle filiere del territorio con una dotazione complessiva di 32 milioni di euro finanziato con risorse a valere sul PR FESR 2021-2027, individuando Finlombarda in qualità di soggetto Gestore.

Con il decreto dirigenziale 19765 del 6 dicembre 2023 «2021IT16RFPR010 – Approvazione delle caratteristiche dell’operazione della misura “Basket Bond Lombardia per Filiere sostenibili, innovative e competitive”, per brevità anche “Basket Bond Filiera Lombardia – BB FI.LO.” a valere sulle azioni 1.3.4 e 2.6.1 del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia ex d.g.r. 13 novembre 2023, n. XII/1320», così come modificato dal decreto dirigenziale 4235 del 14 marzo 2024 (di seguito il “**Decreto**”), Regione Lombardia ha provveduto a definire ulteriormente le caratteristiche dell’Iniziativa.

Con la stipula di due appositi accordi di finanziamenti in data 15 gennaio 2024 Regione Lombardia ha affidato a Finlombarda la gestione del Fondo BB FI.LO - Azione 1.3.4 e del Fondo BB FI.LO. - Azione 2.6.1. incaricandola, tra l’altro, della selezione dell’arranger (di seguito “**Arranger/Collocatore**”) preposto a strutturare l’operazione di seguito descritta.

Per la visione completa degli atti regionali sopra richiamati si rimanda al link <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-informazioni/imprese/accesso-al-credito/basket-bond/basket-bond>.

2 CARATTERISTICHE DELL’INIZIATIVA

L’Iniziativa consiste in un programma di emissione di titoli obbligazionari (di seguito “**Minibond**¹”) da parte delle imprese beneficiarie (di seguito “**Emittenti**”) aventi le caratteristiche di seguito definite. I Minibond saranno cartolarizzati dall’Arranger/Collocatore per il tramite di una società veicolo (di seguito “**SPV**²”) e collocati presso investitori qualificati (di seguito “**Investitori**³”).

Regione Lombardia sosterrà l’Iniziativa mediante la concessione di una garanzia (di seguito “**Garanzia**”) e di un contributo a copertura delle spese di emissione (di seguito “**Contributo**”) a valere sul Fondo BB FI.LO.

La dotazione finanziaria complessiva del Fondo BB FI.LO. è di 32 milioni di euro così suddivisi:

- Azione 1.3.4 “Sostegno al rafforzamento delle reti e delle aggregazioni di imprese” per 17 milioni di euro, comprensivi dei costi di gestione.

¹ Per **Minibond** si intendono titoli di debito sotto forma di prestiti obbligazionari di cui agli artt. 2412 c. 5 e 2483 del codice civile, senior, non convertibili, sia quotati che non quotati, emessi dalle Imprese Emittenti per importi inferiori a €50 milioni.

² Per **SPV** si intende la società veicolo già costituita o da costituirsi, ai sensi della Legge 130/1999 e s.m.i., che sottoscrive o acquista i Minibond e che si finanzia emettendo le Note che saranno sottoscritte dagli Investitori.

³ Per **Investitori** si intendono le banche, le società di gestione del risparmio (SGR) e le società di investimento a capitale variabile (SICAV) autorizzati dalla Banca d’Italia ad esercitare in Italia il servizio di gestione collettiva del risparmio, gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB, gli enti pubblici, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., nonché ogni altro soggetto che sia un “investitore qualificato” (come definito ai sensi dell’articolo 100, comma 3, lettera a) del Testo Unico della Finanza e dal Regolamento Intermediari adottato con delibera 20307 del 2018 e sue successive modifiche ed integrazioni), che abbiano deciso di investire a proprio rischio e con risorse proprie mediante la sottoscrizione delle Note.

- Azione 2.6.1 “Sostegno all’azione di modelli di produzione sostenibile” per 15 milioni di euro di euro, comprensivi dei costi di gestione.

2.1 CARATTERISTICHE DEGLI EMITTENTI

L’Iniziativa è rivolta a PMI (ad esclusione delle microimprese) appartenenti ad una medesima Filiera⁴ (come definita nel Decreto) che presentino un Progetto di Filiera⁵ che preveda inizialmente l’emissione di Minibond da parte di almeno tre imprese.

L’Iniziativa potrà essere estesa alle MidCap conseguentemente a eventuali notifiche di regimi di aiuto regionali o statali con relativa Decisione della Commissione Europea.

Le imprese potenzialmente Emittenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese (come risultante da visura camerale) in forma di società di capitali, società cooperative a responsabilità limitata o per azioni e con almeno due bilanci depositati alla data di presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso;
- b) avere una sede operativa, oggetto dell’intervento, in Lombardia (rilevabile nella visura camerale) al momento della concessione della Garanzia;
- c) essere in possesso al momento di presentazione della domanda di un rating valido rilasciato da una Agenzia ECAI, almeno pari a BB sulla scala Standard & Poor’s (o equivalente) o in alternativa, in assenza di rating, non aver realizzato perdite d’esercizio in più di uno degli ultimi due esercizi e, sulla base dell’ultimo bilancio approvato rispettare i seguenti indicatori:
 - Fatturato: minimo euro 5 milioni
 - PFN/EBITDA: < 5,0x
 - PFN/PN: < 3x
 - EBITDA/Fatturato: > 4 %.

In ogni caso, le Emittenti dovranno essere in possesso del rating valido rilasciato da una Agenzia ECAI, almeno pari a BB sulla scala Standard & Poor’s (o equivalente) prima dell’emissione dei Minibond.

Sono esclusi dall’agevolazione i soggetti che:

- siano attivi nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all’art. 7.1.c. del Regolamento (UE) n. 1058/2021;
- rientrino, a livello di codice primario, nelle sezioni A (Agricoltura, Silvicultura e Pesca), L (Attività immobiliari) e K (Attività finanziarie ed assicurative) della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007;

⁴ Per **Filiere** si intendono (i) i raggruppamenti verticali di imprese, operanti anche in ambiti territoriali localizzati in diverse aree della regione, legate da rapporti di dipendenza funzionale a monte e a valle del processo produttivo, oppure, (ii) i raggruppamenti orizzontali di imprese che operano nel medesimo settore, anche localizzati in diverse aree del territorio lombardo, e che condividono obiettivi comuni di sviluppo, innovazione e sostenibilità.

⁵ Per **Progetto di Filiera** si intende un progetto condiviso da almeno tre Imprese Potenzialmente Emittenti appartenenti alla medesima Filiera come descritto all’articolo 7 del presente documento.

- rientrano nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 dei Regolamenti GBER⁶ ovvero del Regolamento de minimis⁷, a seconda del regime di aiuto applicato;
- siano in stato di insolvenza ai sensi dell'art. 4 par. 6) lettera a) del Regolamento de minimis, in caso di applicazione del regime de minimis;
- si trovino in difficoltà ai sensi dell'art. 2 comma 18 del Regolamento GBER, in caso di applicazione del Regolamento medesimo;
- siano destinatari di ingiunzioni di recupero per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) n.1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015 in caso di applicazione del Regolamento GBER;
- non risultino in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), come previsto all'articolo 31 del D.L. n. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013), (ad esclusione di coloro che non sono obbligati a tale regolarità);
- non siano in regola con la normativa antimafia vigente.

Ogni Emittente potrà partecipare ad un solo Progetto di Filiera.

2.2 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALL'INIZIATIVA

I Progetti di Filiera dovranno essere presentati esclusivamente attraverso la piattaforma regionale nelle tempistiche indicate dall'avviso alle imprese che sarà pubblicato da Regione Lombardia (di seguito "**Avviso**").

Le domande verranno ammesse tramite una procedura valutativa a sportello.

Sulle domande presentate saranno condotta un'istruttoria formale a cura di Finlombarda e una valutazione tecnica dei Progetti di Filiera effettuata da Regione Lombardia.

Conclusa positivamente la fase di istruttoria formale e tecnica, Regione Lombardia ammetterà con apposito provvedimento le imprese potenzialmente Emittenti alla fase di valutazione creditizia da parte degli Investitori coordinata dall'Arranger/Collocatore, indicando il Portafoglio⁸ di assegnazione.

L'Arranger/Collocatore, a seguito di stipula con ciascuna impresa potenzialmente Emittente di apposito mandato di arrangement, supporterà le imprese potenzialmente Emittenti nella preparazione del pacchetto informativo contenente le informazioni di credito che verranno sottoposte alla valutazione del merito di credito da parte degli Investitori, i quali decideranno le condizioni di emissione.

La valutazione del merito di credito delle imprese potenzialmente Emittenti sarà svolta dagli Investitori a loro insindacabile giudizio sulla base di una autonoma stima fondata su criteri e prassi di mercato e sulle rispettive policy di credito e investimento. Pertanto, le imprese potenzialmente Emittenti potranno essere escluse dalla

⁶ Per **Regolamento GBER** si intende il Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato.

⁷ Per **Regolamento de minimis** si intende il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

⁸ Per **Portafoglio** si intende l'aggregato dei Minibond coinvolti nell'Operazione. È prevista la costituzione di due Portafogli:

- Portafoglio 1: costituito da Minibond emessi per finanziare gli interventi coerenti con l'Azione 1.3.4. (Sostegno al rafforzamento delle reti e delle aggregazioni di imprese), con un valore inizialmente stimato pari a 57.460.000 euro;
- Portafoglio 2: costituito da Minibond emessi per finanziare gli interventi coerenti con l'Azione 2.6.1. (Sostegno all'adozione di modelli di produzione sostenibile) con un valore inizialmente stimato pari a 50.700.000 euro.



procedura di valutazione di merito creditizio in qualsiasi fase della stessa fino all'effettiva emissione dei Minibond.

Conclusa la fase di valutazione creditizia delle imprese potenzialmente Emittenti l'Arranger/Collocatore trasmetterà a Finlombarda gli esiti e il rating. Qualora all'esito di tale fase risulti un numero inferiore di imprese potenzialmente Emittenti rispetto a quelle ammesse alla valutazione creditizia, il Progetto di Filiera sarà sottoposto nuovamente a istruttoria tecnica.

Conclusa positivamente la fase di istruttoria formale, tecnica e di valutazione creditizia, ivi inclusa l'eventuale rivalutazione tecnica, Regione Lombardia ammetterà l'impresa potenzialmente Emittente alla fase di emissione dei Minibond e concederà la relativa Garanzia.

Ulteriori caratteristiche dell'istruttoria saranno dettagliate nell'Avviso.

2.3 CARATTERISTICHE DEI MINIBOND

I Minibond emessi dalle singole Emittenti dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- valore minimo di 1,5 milioni di euro;
- valore massimo di 10 milioni di euro per Emittente.
- durata nominale massima dei Minibond non superiore a 7 anni comprensivi di eventuale preammortamento non superiore a 2 anni;
- emissioni *senior unsecured*; assenza di ulteriori garanzie reali, assicurative o personali, ad eccezione di eventuali garanzie personali infragruppo e, in ogni caso, previa opportuna informativa motivata a Finlombarda;
- rimborso di tipo *amortizing*;
- tasso di interesse: fisso o variabile, determinato in base al merito di credito dell'Emittente e a condizioni di mercato, considerato l'impatto della Garanzia;
- prezzo di emissione alla pari.

2.4 FINALITÀ DEI MINIBOND

La provvista ottenuta mediante emissione dei Minibond dovrà essere destinata dalle Emittenti alla realizzazione dei Progetti di Filiera. Ciascun Progetto di Filiera dovrà essere descritto in una relazione che ne evidenzia le finalità condivise, gli investimenti previsti e gli impatti sulla Filiera. Esso potrà riguardare, a titolo esemplificativo, investimenti (in innovazione di processo, di prodotto, dell'organizzazione o per il rafforzamento competitivo), realizzati singolarmente dai membri della Filiera e finalizzati a migliorare le relazioni tra i membri della Filiera o che traggono origine da una ricerca comune per far fronte a esigenze comuni.

Il Progetto di Filiera sarà costituito dall'insieme degli interventi attuati dalle singole imprese potenzialmente Emittenti e potrà interessare i seguenti ambiti di intervento anche interconnessi tra di loro:

Azione 1.3.4. - Sostegno al rafforzamento delle reti e delle aggregazioni di imprese

- interventi per la transizione digitale, l'innovazione e/o l'autonomia produttiva, tramite:
 - o innovazione di processo;
 - o innovazione di prodotto;
 - o innovazione dell'organizzazione;
- investimenti produttivi finalizzati al rafforzamento competitivo delle Filiere, la crescita dimensionale delle imprese e per migliorarne la competitività, in risposta a problematiche comuni alla Filiera.

Azione 2.6.1. - Sostegno all'adozione di modelli di produzione sostenibile, per sostenere gli investimenti delle Filiere per una graduale transizione verso un'economia circolare efficiente sotto il profilo delle risorse e dell'utilizzo dei materiali, per rispondere alle elevate sfide in termini di sostenibilità ambientale ed economica



dei settori, per la riduzione della pericolosità e quantità di rifiuti anche attraverso il recupero di materiali, e per favorire investimenti sostenibili e l'efficienza nell'uso delle risorse naturali. Nello specifico, tale azione potrà riguardare interventi realizzati mediante azioni comuni e/o basate su ricerche e studi condivisi tra le imprese proponenti riguardanti:

- l'innovazione di processo per la transizione green;
- l'innovazione di prodotto;
- la ricerca industriale o lo sviluppo sperimentale o gli studi di fattibilità.

Per ciascuna Emittente gli interventi dovranno essere realizzati unicamente presso le sedi operative ubicate in Lombardia.

Ciascuna Emittente coinvolta in un Progetto di Filiera sarà responsabile della realizzazione delle attività di propria competenza che dovrà dettagliarle nella domanda di partecipazione.

Non saranno ammessi Progetti di Filiera riconducibili alle seguenti esclusioni previste dall'art. 7 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1058:

- a) lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;
- b) gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'Allegato I della Direttiva 2003/87/CE;
- c) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
- d) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali;
- e) gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, eccetto per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità;
- f) gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare;
- g) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto:
 - i. la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:
 - ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all'art. 2 punto 41 della Direttiva 2012/27/UE;
 - ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all'art. 2 punto 34 della Direttiva 2012/27/UE;
 - investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;
 - ii. gli investimenti nell'espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell'adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;
 - iii. gli investimenti in:
 - veicoli puliti quali definiti nella Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22) a fini pubblici; e
 - veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio.



Non sono ammissibili Progetti di Filiera destinati alla produzione e promozione del gioco d'azzardo e della pornografia.

In ogni caso i Progetti di Filiera e, in particolare, gli interventi materiali, dovranno rispettare il principio DNSH tenendo conto per il Plafond 1 e 2 (come di seguito definiti) degli elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto VAS (per il Plafond 1 analogamente a quanto previsto all'azione 1.3.3) e secondo le modalità che verranno dettagliate nell'Avviso attuativo.

I Progetti di Filiera dovranno essere realizzati dalle Emittenti entro 24 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di concessione dell'agevolazione.

L'elenco puntuale delle spese ammissibili sarà definito nell'Avviso.

2.5 SOTTOSCRIZIONE DEI MINIBOND DA PARTE DELLA SPV, CARTOLARIZZAZIONE DEI MINIBOND ED EMISSIONE DELLE NOTE

La SPV, a seguito del decreto di concessione della Garanzia da parte di Regione Lombardia e del conseguente accantonamento da parte di Finlombarda, sottoscriverà i Minibond in conformità all'articolo 1, comma 1-bis, della Legge sulla Cartolarizzazione⁹ e ai sensi dei relativi contratti di sottoscrizione dei Minibond che saranno conclusi tra ciascuna Emittente e la SPV.

L'Arranger/Collocatore trasmetterà a Finlombarda, entro 30 giorni dall'emissione di ciascuna finestra di emissione (di seguito "**Slot**"), al fine della certificazione delle spese alla Commissione Europea, il contratto di sottoscrizione di ciascun Minibond da parte della SPV e le condizioni economiche applicate a ciascun Minibond in relazione al rating assegnato a ciascuna Emittente; l'Arranger/Collocatore dovrà dimostrare che l'aiuto legato alla Garanzia è interamente trasferito all'Emittente in termini di minori costi di strutturazione ed emissione. Tale condizione si intende verificata quando le cedole delle emissioni del BB Fi.Lo. sono minori rispetto alle medesime emissioni senza garanzia, con uno sconto pari almeno al 25 % del valore % del premio esente annuo di cui alla sezione 3.3 della Comunicazione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02), trattandosi di una garanzia di portafoglio con un CAP del 25%.

La SPV finanzia il prezzo di sottoscrizione dei Minibond mediante la realizzazione dell'operazione di cartolarizzazione e l'emissione delle **Note**¹⁰, ai sensi degli articoli 1 e 5 della Legge sulla Cartolarizzazione, che potranno essere eventualmente oggetto di ammissione a negoziazione su un mercato regolamentato, dotate di rating e collocate presso gli Investitori.

La principale fonte di pagamento degli interessi e del capitale delle Note saranno le somme ricevute a titolo di interessi e capitale in relazione ai Minibond.

La SPV emetterà un'unica classe di Note.

Saranno costruiti due distinti portafogli di Minibond (di seguito "**Portafoglio 1**", "**Portafoglio 2**" e, congiuntamente "**Portafogli**"):

- Portafoglio 1: costituito da Minibond emessi per finanziare gli interventi coerenti con l'Azione 1.3.4. (Sostegno al rafforzamento delle reti e delle aggregazioni di imprese), con un valore inizialmente stimato pari a 57.460.000 euro;

⁹ Per **Legge sulla Cartolarizzazione** si intende Legge 30 aprile 1999, n. 130 "Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti" e s.m.i.

¹⁰ Per **Note** si intendono i titoli asset backed a ricorso limitato sui Minibond emessi dalla SPV nell'ambito dell'Operazione per finanziare la sottoscrizione dei Minibond.



- Portafoglio 2: costituito da Minibond emessi per finanziare gli interventi coerenti con l'Azione 2.6.1. (Sostegno all'adozione di modelli di produzione sostenibile) con un valore inizialmente stimato pari a 50.700.000 euro.

Ciascuno dei due Portafogli potrà essere costruito in più Slot, che andranno ad alimentare Portafogli intermedi fino alla formazione dei due Portafogli finali, man mano che le Emittenti sono pronte ad emettere i Minibond.

La fase di costruzione dei due Portafogli dovrà concludersi entro 24 mesi dall'apertura dello sportello per la presentazione delle domande a valere sull'Avviso, salvo eventuali proroghe concesse da Regione Lombardia in ragione dell'andamento dell'Iniziativa.

L'Arranger/Collocatore, fermi gli obblighi di reportistica periodica di cui sopra, entro 30 giorni dalla conclusione della fase di costruzione dei Portafogli e comunque entro la scadenza del termine dei 24 mesi comunicherà a Finlombarda:

- a) la chiusura delle fasi di costruzione dei Portafogli;
- b) l'ammontare complessivo dei Portafogli.

2.6 CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA

Ciascun Portafoglio sarà assistito dalla Garanzia. In particolare, il Portafoglio 1 sarà assistito da una Garanzia a valere su risorse dell'Azione 1.3.4., mentre il Portafoglio 2 sarà assistito da una Garanzia a valere su risorse dell'Azione 2.6.1.

La Garanzia è una garanzia diretta e a prima richiesta, copre il 100% dei mancati pagamenti di capitale e interessi (anche moratori) contabilizzati dalla SPV su ciascun Minibond, entro il limite massimo del 25% dell'ammontare di ciascun Portafoglio.

Finlombarda aprirà due distinti conti correnti dedicati al *cash collateral*, uno per ciascun Portafoglio, su cui accantonerà le risorse del Fondo BB Fi.Lo. oggetto di Garanzia. In corrispondenza di ogni Slot, Finlombarda accantonerà, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell'Arranger/Collocatore, la Garanzia utilizzando risorse del Fondo BB Fi.Lo.

L'ammontare delle somme accantonate tempo per tempo e per ciascun Portafoglio è funzione dell'ammontare dei Minibond emessi dalle Emittenti in relazione ad ogni singolo Slot attivato, ed è pari al 25% del valore dell'emissione di ogni singolo Slot, e comunque nel limite di 14.365.000 euro per il Portafoglio 1 e 12.675.000 euro per il Portafoglio 2. Tali valori potranno essere incrementati sulla base dell'andamento dell'Iniziativa.

Le Note emesse dalla SPV beneficiano di un *security package* composto dai Portafogli, i quali sono assistiti, ciascuno, dalla Garanzia, accantonata sotto forma di *cash collateral* e concessa, ad esito dell'istruttoria, da Regione Lombardia a protezione dei medesimi.

Raggiunto un importo complessivo di emissioni adeguato a costituire uno Slot, l'Arranger/Collocatore richiederà a Finlombarda di accantonare la Garanzia sotto forma di *cash collateral* accreditando sugli appositi conti le risorse a titolo di Garanzia, nella misura del 25% dell'ammontare delle emissioni che costituiscono lo specifico Slot.

L'accantonamento della Garanzia sui conti correnti da parte di Finlombarda è condizione sospensiva al *settlement* di ciascun Minibond.

Nel rispetto dell'art. 60 del Reg. (UE)1060/2021 gli interessi attivi derivanti dai conti non saranno oggetto del *cash collateral* e andranno ad incremento della dotazione del Fondo BB Fi.Lo.



2.7 RENDICONTAZIONE DELLE SPESE AMMISSIBILI RELATIVE AL PROGETTO DI FILIERA

Al termine della realizzazione del Progetto di Filiera e, in ogni caso, entro giugno 2028, le Emittenti dovranno presentare a Finlombarda la rendicontazione.

In esito alla verifica della rendicontazione, nei casi di rideterminazione dell'agevolazione relativa alla Garanzia, come dettagliato nell'Avviso, l'Emittente sarà tenuta a restituire al Fondo BB Fi.Lo. presso Finlombarda la quota parte dell'ESL relativo alla Garanzia, indicato nel provvedimento di concessione, proporzionale per durata e per importo al valore della rideterminazione.

In tutti i casi la Garanzia resta valida ed efficace a favore degli Investitori.

2.8 CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO

Successivamente all'emissione, entro i termini previsti dall'Avviso, le Emittenti potranno richiedere il Contributo con contestuale rendicontazione dei costi sostenuti. Regione Lombardia, previa verifica della rendicontazione delle spese ammissibili da parte di Finlombarda, adotterà il provvedimento di concessione dello stesso. Finlombarda erogherà il Contributo in un'unica soluzione a saldo entro 30 (trenta) giorni dal decreto di concessione.

I costi coperti dal Contributo comprendono:

- costi per la certificazione dell'ultimo bilancio e l'ottenimento del rating (ammissibile da AAA fino a BB);
- compenso dell'Arranger/Collocatore che include: costi di strutturazione ed eventuale collocamento delle Note; costo del legale dell'Arranger/Collocatore; costo del legale degli Investitori; costo Monte Titoli per il censimento dello SPV e il censimento delle Note; costo una tantum relativo ai servizi pluriennali prestati dagli agenti dello SPV (a mero titolo esemplificativo: servicer, rappresentante dei portatori dei titoli, computation agent, cash manager, corporate servicer, paying agent, account bank, custodian bank, monitoring agent).

Non sono ammissibili al Contributo i costi ricorrenti e l'eventuale componente onerosa della commissione di Garanzia (da corrispondere direttamente a Finlombarda).

In particolare, i Contributi erogati alle Emittenti che emetteranno Minibond che saranno inseriti nel Portafoglio 1, saranno concessi a valere sulle risorse dell'Azione 1.3.4, mentre i Contributi erogati alle Emittenti che emetteranno Minibond che saranno inseriti nel Portafoglio 2, saranno concessi a valere sulle risorse dell'Azione 2.6.1.

2.9 ESCUSSIONE DELLA GARANZIA E RECUPERO, SVINCOLO DELLE SOMME

In caso di Inadempimento¹¹ relativo al pagamento delle somme dovute da una Emittente e di decadenza dal beneficio del termine, la SPV escute la Garanzia a copertura degli importi dovuti da tale Emittente per capitale, interessi (inclusi moratori) a valere sul Minibond emesso, secondo la procedura di seguito indicata.

Entro 10 giorni lavorativi dal manifestarsi dell'Inadempimento, oltre ai tradizionali periodi di grazia (normalmente di 5 giorni), la SPV invia all'Emittente inadempiente una intimazione di pagamento delle somme dovute, informando entro 30 giorni, a pena di inefficacia, Finlombarda dell'avvio di tale procedura. È onere

¹¹ Per **Inadempimento** si intende, in relazione a ciascuna Emittente, il mancato adempimento, in tutto o in parte, dell'obbligo di pagare gli interessi e rimborsare il capitale e pagare ogni altro importo che sia dovuto ed esigibile in relazione al relativo Minibond e che non sia rimediato entro i termini previsti nella documentazione finanziaria relativa all'operazione e comunque entro 15 giorni a far tempo dalla data del predetto mancato adempimento.



della SPV, direttamente o tramite terzi, attivare tempestivamente le procedure di recupero nei confronti dell'Emittente inadempiente.

Trascorsi 60 giorni dalla data di invio dell'intimazione di pagamento senza che sia intervenuto il pagamento da parte dell'Emittente, e comunque, a pena di inefficacia, entro 180 giorni da tale data, la SPV può richiedere a Finlombarda l'escussione della Garanzia che Finlombarda provvede a liquidare alla SPV entro 30 giorni.

Regione Lombardia mantiene comunque il diritto di rivalersi sulle Emittenti inadempienti, limitatamente alle posizioni per le quali sia stata utilizzata la Garanzia, eventualmente sostituendosi, o surrogandosi alla SPV.

In ogni caso, la SPV deve restituire al Fondo BB. Filo presso Finlombarda gli importi eventualmente recuperati, al netto dei costi sostenuti per il recupero.

I predetti importi netti recuperati alimentano la Garanzia, in modo che l'importo di quest'ultima rientri nei massimali previsti, anche alla luce delle regole di svincolo che seguono, tenendo conto dei costi di recupero, nella misura in cui essi non sono rimborsati dalle Emittenti inadempienti.

Le somme accantonate a titolo di Garanzia saranno svincolate da Finlombarda pari passu con l'ammortamento dei Minibond in Portafoglio a partire dal momento in cui il saldo della Garanzia sui conti dedicati sarà pari al 50% degli importi a quel momento dovuti e non ancora rimborsati rispetto ai Minibond complessivamente emessi su ciascun Portafoglio (per il predetto conteggio, sia il "saldo della Garanzia" che gli "importi a quel momento dovuti e non ancora rimborsati" saranno considerati al netto della quota-parte degli importi dei Minibond sui quali si è verificato un Inadempimento e per i quali non sia ancora stata utilizzata la Garanzia).

Le somme svincolate sono trasferite da Finlombarda al Fondo BB Fi.Lo. Nel rispetto dell'art. 62 del Reg. (UE)1060/2021 tali somme possono essere destinate ad incremento della dotazione del Fondo BB Fi.Lo., costituendo un incremento della relativa dotazione, previa apposita Deliberazione della Giunta Regionale.

2.10 PROFILI AFFERENTI AGLI AIUTI DI STATO

Sotto il profilo degli aiuti di Stato, non si configura aiuto al gestore dello strumento, Finlombarda, società in house della Regione, che sarà remunerata in base all'attività svolta, nel rispetto dei massimali fissati all'articolo 68, comma 4, del regolamento (UE) 1060/2021. Inoltre, non si configura aiuto all'Arranger/Collocatore, che viene selezionato mediante la presente procedura pubblica.

L'aiuto è interamente trasferito all'Emittente e ciò si riflette nei minori costi di strutturazione ed emissione. Tale condizione è verificata quando le cedole delle emissioni del BB Fi.Lo. sono minori rispetto alle medesime emissioni senza garanzia, con uno sconto pari almeno al 25 % del valore % del premio esente annuo di cui alla sezione 3.3 della Comunicazione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02), trattandosi di una garanzia di portafoglio con un CAP del 25%.

Con riferimento all'aiuto legato alla Garanzia sui Minibond, l'agevolazione sarà concessa in alternativa a scelta del beneficiario:

- nel rispetto del Regolamento de minimis relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis alle imprese;
- nel rispetto del Regolamento GBER che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, relativamente a:
 - o articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) par. 2 lett. a), par. 3 e par. 6. L'intensità di aiuto massima, espresso in ESL (Equivalente Sovvenzione lordo), sarà pari al 20% delle spese ammissibili per le piccole imprese e al 10% delle spese ammissibili per le medie imprese;

- articolo 18 (Aiuti alle PMI per servizi di consulenza) L'intensità di aiuto massima, espresso in ESL (Equivalente Sovvenzione lordo), sarà pari al 50% delle spese ammissibili per le PMI;
- articolo 25 (Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo) par. 1, par. 2 lett. b), c) e d), par. 3 esclusa lett. c), par. 4, par. 5 lett. b), c) e d), par. 6 lett. a) e par. 7. L'intensità di aiuto massima, espresso in ESL (Equivalente Sovvenzione lordo), sarà pari alle percentuali stabilite dal Regolamento;
- articolo 29 (Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione) escluso par. 2. L'intensità di aiuto massima, espresso in ESL (Equivalente Sovvenzione lordo), sarà pari al 50% delle spese ammissibili per le PMI.

Per ciascuna categoria di aiuto, sopra citate, l'ESL (Equivalente Sovvenzione lordo) della Garanzia è calcolato in base ai premi esenti di cui alla sezione 3.3 della Comunicazione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02).

In alternativa potranno essere applicati ulteriori regimi di aiuto conseguenti a eventuali notifiche regionali o nazionali e relative Decisioni da parte della Commissione Europea.

La componente di aiuto della Garanzia (ESL) potrà essere pagata, in tutto o in parte, dall'Emittente al Fondo BB Fi.Lo. presso Finlombarda anche in relazione alla disponibilità del plafond de minimis dell'Emittente medesima, costituendo un incremento della relativa dotazione previa apposita Deliberazione della Giunta Regionale.

L'agevolazione relativa al Contributo sarà concessa in alternativa a scelta del beneficiario:

- nel rispetto del Regolamento de minimis relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis alle imprese; l'intensità di aiuto massima è fino al 100% delle spese ammissibili per le PMI;
- nel rispetto del Regolamento GBER che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, relativamente all'articolo 18 (aiuti alle PMI per servizi di consulenza); l'intensità di aiuto massima sarà pari al 50% delle spese ammissibili per le PMI.

L'agevolazione, in entrambe le sue componenti, è cumulabile con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea); è consentito il cumulo con le misure generali che non si qualificano come aiuto di Stato (es. incentivi fiscali) nel limite del 100% dei costi ammissibili.

In attuazione della circolare del Dipartimento RGS n. 33 del 31/12/2021 e 21 dell'art. 9 Reg. UE n. 2021/241, per garantire il rispetto del divieto del doppio finanziamento, la medesima spesa ammissibile può ricevere il sostegno da più fondi SIE e fonti finanziarie differenti a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo e nel rispetto delle disposizioni di cumulo non superando, pertanto, il 100% del costo dell'investimento.

Qualora in fase di concessione della Garanzia, si verificasse il mancato possesso di uno dei requisiti previsti dal regime di aiuto scelto in adesione dalle imprese richiedenti, ovvero il superamento del massimale previsto dal regime prescelto, il Responsabile del procedimento, previa richiesta dell'impresa, potrà inquadrare il Progetto di Filiera in uno degli altri regimi previsti, a seguito della verifica della presenza dei necessari requisiti ivi previsti.

3 OGGETTO E DESCRIZIONE DEI SERVIZI

L'operatore economico affidatario in qualità di Arranger/Collocatore dovrà svolgere le seguenti principali attività:

1. Costituzione e gestione della SPV



- a. costituire (ovvero individuare qualora già costituita) la SPV ai sensi della Legge 130/1999 in tempo utile per la sottoscrizione dei Minibond;
- b. individuare e mettere a disposizione, come da prassi di mercato, tutte le figure professionali necessarie (di seguito anche “**Soggetti Terzi**”) per la costituzione (ovvero l’individuazione qualora già costituita) e la gestione della SPV e per l’esercizio delle attività ancillari funzionali all’implementazione, alla gestione e al buon esito dell’Operazione, comprese le attività relative al collocamento (nella prassi *Calculation Agent, Account Bank, Paying Agent, Cash Manager, Corporate Servicer, Quotaholder, Listing Agent*, ecc.) quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - i. gestione amministrativa e societaria della SPV, compresa la cura della revisione del bilancio in conformità alla legge applicabile;
 - ii. riscossione delle somme ricevute dalla SPV in relazione ai Minibond ed esecuzione dei servizi di cassa e pagamento, nonché verifica che le operazioni siano conformi alla legge, al prospetto informativo e ai singoli regolamenti di emissione;
 - iii. calcolo degli importi in relazione ai pagamenti che verranno effettuati dalle relative parti nell’ambito dell’Operazione;
 - iv. esecuzione dei pagamenti (inclusi il pagamento di interesse e capitale in relazione alle Note) nell’ambito dell’Operazione;
 - v. closing dell’Operazione;
 - vi. attribuzione di un giudizio di rating delle Note, con revisione annuale dello stesso per tutta la durata dell’Operazione, da parte di agenzie di rating registrate quali Credit Rating Agencies (CRA) da parte dell’European Securities and Markets Authority (ESMA) ai sensi del Regolamento CE n. 1060/2009 e s.m.i.

2. Promozione dell’Iniziativa e individuazione degli Emittenti

- a. promuovere, in collaborazione con Finlombarda e Regione Lombardia, l’Iniziativa presso le imprese lombarde, concordando le modalità e i contenuti delle iniziative di pubblicizzazione che intende porre in essere, anche mediante la partecipazione a riunioni e momenti di confronto con le imprese e le Filieri interessate all’Iniziativa;
- b. individuare le potenziali Emittenti.

3. Supporto alle Emittenti nella fase di emissione e gestione dei rapporti con gli stessi

- a. Supportare le imprese potenzialmente Emittenti, a seguito di stipula di apposito mandato di arrangement, nella preparazione del pacchetto informativo contenente le informazioni di credito quali che verranno sottoposte alla valutazione degli Investitori, quali:
 - i. informazioni sulla società e sul suo gruppo,
 - ii. informazioni sull’azionariato,
 - iii. analisi del mercato di riferimento,
 - iv. informazioni economico e patrimoniali aggiornate,
 - v. esito della verifica di assenza di pregiudizievoli.
 - vi. centrale dei rischi,
 - vii. piano industriale / business plan qualitativo;
- b. coordinare la fase di valutazione creditizia da parte degli Investitori;
- c. trasmettere a Finlombarda, conclusa la fase di valutazione creditizia delle imprese potenzialmente Emittenti, gli esiti e il rating;
- d. richiedere a Finlombarda di accantonare la Garanzia sotto forma di *cash collateral*;
- e. raccogliere e verificare il materiale informativo periodico (ad esempio, bilanci, business plan, rispetto di eventuali covenants) previsto nei regolamenti dei Minibond;

- f. gestire, anche dal punto di vista amministrativo e legale, eventuali modifiche relative ai regolamenti dei Minibond che si rendessero necessarie anche su richiesta degli Emittenti e/o Investitori;
- g. avviare le procedure di recupero del credito previste nel Decreto ai fini dell'escussione della Garanzia.

4. Cartolarizzazione e collocamento

- a. individuare gli Investitori anche sulla base delle disponibilità raccolte;
- b. strutturare l'Operazione;
- c. collocare le Note emesse dalla SPV presso gli Investitori, con o senza ammissione a negoziazione su un mercato regolamentato, previa attribuzione di rating;
- d. coordinare i rapporti contrattuali tra - in primis (ma non esclusivamente) - i Soggetti Terzi, gli Emittenti, gli Investitori, e Finlombarda, in modo da assicurare la migliore tutela della Garanzia. Tra l'altro, l'Arranger/Collocatore dovrà coordinare l'attività dei consulenti legali e degli altri consulenti eventualmente coinvolti.

Il costo dell'Arranger/Collocatore, che include: costi di strutturazione ed eventuale collocamento delle Note; costo del legale dell'Arranger/Collocatore; costo del legale degli Investitori; costo Monte Titoli per il censimento dello SPV e il censimento delle Note; costo una tantum relativo ai servizi pluriennali prestati dagli agenti dello SPV (a mero titolo esemplificativo: *servicer*, rappresentante dei portatori dei titoli, *computation agent*, *cash manager*, *corporate servicer*, *paying agent*, *account bank*, *custodian bank*, *monitoring agent*), è a carico delle Emittenti, nei limiti delle *fee* stabilite ad esito della presente procedura e sarà corrisposto solo in caso di esito positivo della sottoscrizione del Minibond.

4 MODALITÀ DI ESECUZIONE

L'Arranger/Collocatore, nell'adempimento delle obbligazioni assunte, da qualificarsi quali obbligazioni di mezzi e non di risultato, deve usare la diligenza professionale richiesta dalla natura della prestazione dovuta e dovrà operare in stretto raccordo con Finlombarda.

La fase di costruzione dei due Portafogli dovrà concludersi entro 24 mesi dall'apertura dello sportello per la presentazione delle domande a valere sull'Avviso, salvo eventuali proroghe concesse da Regione Lombardia in ragione dell'andamento dell'Iniziativa.

Qualora alla scadenza dei 24 mesi dall'apertura dello sportello, salvo proroghe, i Portafogli costituiti abbiano un importo inferiore a quanto previsto, la fase di costituzione dei Portafogli si intenderà comunque conclusa alla predetta data per un importo pari all'ammontare complessivo dei Minibond effettivamente emessi. Conseguentemente, sarà ricalcolato il corrispondente importo della dotazione finanziaria pubblica destinata alla costituzione della Garanzia.

4.1 OBBLIGHI DI INFORMATIVA E ISPEZIONI

L'Arranger/Collocatore dovrà inviare a Finlombarda entro 30 giorni dall'emissione di ciascuno Slot, una comunicazione relativa alla chiusura delle fasi di costruzione dello Slot comprendente:

- a. una descrizione delle attività prodromiche all'emissione dei Minibond svolte;
- b. l'ammontare complessivo dello Slot;
- c. il contratto di sottoscrizione di ciascun Minibond da parte della SPV
- d. relativamente a ciascun Minibond:
 - i. importo emesso;
 - ii. durata;
 - iii. piano di ammortamento;
 - iv. condizioni economiche, espresse in termini di tasso di remunerazione;

- v. rating di ciascuna Emittente, con relativo report;
- vi. dimostrazione che l'aiuto legato alla Garanzia sia stato interamente trasferito all'Emittente in termini di minori costi di strutturazione ed emissione, nei termini indicati nel Decreto.

L'Arranger/Collocatore dovrà inoltre inviare a Finlombarda con cadenza trimestrale (entro il 15 maggio per i dati al 31 marzo, entro il 15 agosto per i dati al 30 giugno, entro il 15 novembre per i dati al 30 settembre ed entro il 15 febbraio per i dati al 31 dicembre) un report (su format che sarà concordato con Finlombarda) delle attività svolte comprendente tra l'altro:

- a. un report relativo ai Minibond rispetto ai quali si sia verificato un evento di Inadempimento nell'ambito della disciplina della Garanzia;
- b. ogni evento di cui la SPV abbia ricevuto comunicazione da parte delle Emittenti rilevante ai fini dell'attivazione della Garanzia, secondo la disciplina che sarà dettagliata nell'Avviso;
- c. un report relativo all'avanzamento dell'ammortamento dei Portafogli.

L'Arranger/Collocatore, fermi gli obblighi di reportistica periodica di cui sopra, entro 30 giorni dalla conclusione della fase di costruzione dei Portafogli e comunque entro la scadenza del termine dei 24 mesi comunicherà a Finlombarda:

- a) la chiusura delle fasi di costruzione dei Portafogli;
- b) l'ammontare complessivo dei Portafogli.

L'Arranger/Collocatore consentirà in ogni momento a funzionari regionali o soggetti terzi da questi designati, a funzionari ministeriali, alla Commissione Europea, nonché alla Corte dei Conti Europea, l'ispezione e il controllo della documentazione relativa all'Iniziativa, nonché visite e sopralluoghi.

5 PENALI

In relazione alle tempistiche previste nell'ambito della disciplina di attivazione della Garanzia di cui all'articolo 2.9 e agli obblighi di reportistica di cui all'articolo 4.1, Finlombarda potrà applicare una penale per ogni giorno solare di ritardo di euro/giorno 100,00 (cento/00) per i primi 30 (trenta) giorni per ogni giorno di ritardo; a decorrere dal trentunesimo giorno, la penale è determinata in euro/giorno 200,00 (duecento/00) per ogni successivo giorno.

L'Arranger/Collocatore prende atto e accetta che attività svolte anche parzialmente rispetto alle specifiche previste nel presente Capitolato tecnico, o altrimenti concordate con Finlombarda, equivalgono a mancato svolgimento del Servizio.

Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Fornitore e da questi comunicate a Finlombarda nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Ferma restando l'applicazione delle penali summenzionate, Finlombarda si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo contrattuale, Finlombarda procede a dichiarare la risoluzione del Contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.